Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 48 del 24 febbraio 1965

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 24 febbraio 1965 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

LEGGI EMANATE DAL CONSIGLIO REGIONALE

(*pubblicate nel "Bollettino Ufficiale" della Regione nel 2° semestre 1964*)

SOMMARIO

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1964, n. 13.
Approvazione del bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta per l'esercizio finanziario 1° luglio 1964-31 dicembre 1964 . . . . . Pag. 2

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1964, n. 14.
Assegnazione gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola media obbligatoria . Pag. 4

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1964, n. 15.
Integrazione della 13ª mensilità per l'anno 1963 al personale dipendente dalla Amministrazione regionale . . . Pag. 4

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1964, n. 16.
Sottoscrizione di nuovo capitale azionario della Società p. A. « S.A.G.I.T. », con sede in Gressoney-St.Jean, per il finanziamento delle spese di ammodernamento degli impianti di risalita . Pag. 5

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1964, n. 17.
Proroga della garanzia fideiussoria della Regione per l'anno 1964 presso l'Istituto bancario San Paolo di Torino, per la concessione di un fido bancario a favore della Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta . Pag. 5

LOI RÉGIONALE 27 août 1964, n. 18.
Institution de bourses d'étude à attribuer à des instituteurs pour améliorer, à l'étranger, leur connaissance de la langue française . . . . Pag. 6

LEGGE REGIONALE 29 agosto 1964, n. 19.
Composizione del Consiglio di sanità della Regione autonoma Valle d'Aosta . . . . Pag. 7

LEGGE REGIONALE 29 agosto 1964, n. 20.
Adeguamento delle indennità, medaglie di presenza e rimborsi di spese spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale . . . . Pag. 7

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1964, n. 21.
Approvazione e finanziamento di spesa per rilievi aerofotogrammetrici del territorio della Valle d'Aosta e relativa cartografia a curve di livello in scala 1:5000 . . . . . Pag. 8

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1964, n. 22.
Corresponsione di un sussidio giornaliero assistenziale a favore dei tubercolotici ricoverati a cura del Consorzio antitubercolare della Valle d'Aosta e che non fruiscono di altre provvidenze in regime assicurativo . . . . Pag. 9

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1964, n. 23.
Concessione di un contributo al comune di Aosta a titolo di concorso regionale nelle spese di ammortamento per l'anno 1964, di mutui passivi assunti dal Comune stesso per il finanziamento di lavori di pubblica utilità . . . . Pag. 9

LEGGI E DECRETI

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1964, n. 13.

Approvazione del bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta per l'esercizio finanziario 1° luglio 1964-31 dicembre 1964.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione in data* 31 *luglio* 1964)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato, in conformità al progetto votato dal Consiglio regionale nella adunanza del 15 giugno 1964 (provvedimento n. 130), nei singoli stanziamenti e nel suo complesso, il bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta per l'esercizio finanziario 1° luglio 1964 - 31 dicembre 1964, che prevede nel complesso e in pareggio l'ammontare di Lire sei miliardi duecentoundicimilioni ottantacinquemila per numero 86 capitoli dello stato di previsione della entrata (allegato *A*) e l'ammontare di Lire sei miliardi duecentoundicimilioni ottantacinquemila per numero 275 capitoli dello stato di previsione della spesa (allegato *B*), secondo le risultanze riassuntive e finali del prospetto riepilogativo del bilancio (allegato *C*).

Art. 2.

E' autorizzata, per quanto di competenza della Regione, per l'esercizio finanziario 1° luglio 1964 - 31 dicembre 1964, a' sensi degli articoli 2, 4 e 9 della legge 29 novembre 1955, n. 1179, la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate per tributi e quote di tributi previsti nello stato di previsione dell'entrata del bilancio e di spettanza della Regione e degli Enti ed Uffici soppressi, i cui servizi sono stati trasferiti all'Amministrazione regionale a' sensi di legge.

Art. 3.

L'approvazione, l'impegno e l'erogazione delle spese non a calcolo saranno deliberati, nei limiti delle previsioni degli appositi stanziamenti del bilancio, a' sensi di legge e di regolamento.

Art. 4.

E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1° luglio 1964-31 dicembre 1964, sul capitolo 47 della parte spesa del bilancio, la spesa di complessive L. 67 milioni di cui all'elenco allegato *E* annesso alla presente legge. I prelievi di somme da tale fondo sono autorizzati con provvedimenti legislativi regionali.

Art. 5.

I prelievi di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (capitolo 48) e la iscrizione delle somme stesse ai competenti capitoli di spesa recanti stanziamenti insufficienti saranno approvati con provvedimenti della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze.

E' all'uopo approvato il seguente elenco allegato *D* annesso alla presente legge:

Elenco allegato *D*: Spese obbligatorie e di ordine iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1° luglio 1964 - 31 dicembre 1964 ad integrazione delle quali è autorizzato il prelievo di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine con provvedimenti della Giunta regionale.

Art. 6.

I prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste per far fronte a nuove e maggiori spese (capitolo 49) e la loro iscrizione ai vari capitoli del bilancio e a capitoli nuovi saranno approvati con provvedimenti della Giunta da convalidare con legge regionale.

Art. 7.

L'Assessore regionale alle finanze è autorizzato ad ordinare con ordini di pagamento scritti e motivati ed entro i limiti di spesa degli appositi stanziamenti del bilancio, il pagamento delle spese concernenti i salari spettanti al personale giornaliero, agli operai e manovali provvisori addetti ai cantieri di lavoro gestiti dalla Regione o addetti a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, di stabili e di monumenti, delle spese per assegni e salari al personale a paga oraria o giornaliera addetto ai vari servizi regionali, nonchè il pagamento delle spese, anche straordinarie, preventivamente deliberate dal Consiglio o dalla Giunta con la espressa autorizzazione alla liquidazione mediante emissione di ordini di pagamento.

Art. 8.

E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1° luglio 1964 - 31 dicembre 1964, sul capitolo 56 della parte spesa del bilancio, la spesa di lire ventimilioni per la concessione di sussidi e per interventi regionali nelle spese per la costruzione ed il riattamento di strade poderali e vicinali, secondo le norme e modalità stabilite con la legge regionale 14 agosto 1962, n. 17, spesa da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 9.

E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1° luglio 1964 - 31 dicembre 1964, sul capitolo 63 della parte spesa del bilancio, la spesa di lire ventimilioni per le finalità previste dalla legge regionale 28 settembre 1951, n. 3, concernente provvedimenti per promuovere ed incoraggiare la silvicoltura, spesa da approvare e liquidare dalla Giunta secondo le modalità ed i criteri previsti dalla precitata legge regionale.

Art. 10.

Sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 1° luglio 1964 - 31 dicembre 1964, la spesa di lire ventimilioni duecentomila sul capitolo 108 del bilancio e la spesa di lire cinquantamilioni sul capitolo 230 del bilancio concernenti, rispettivamente, il contributo annuo ordinario dovuto al Consorzio antitubercolare della Valle d'Aosta e contributi straordinari da concedersi per spese di ricovero e di assistenza di tubercolotici poveri, spese da approvare e da liquidare con deliberazione della Giunta regionale a' sensi delle leggi vigenti e del provvedimento consiliare n. 170 in data 18 dicembre 1959 e successive modificazioni.

Art. 11.

E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1° luglio 1964 - 31 dicembre 1964, sui capitoli 127 e 129 della parte spesa del bilancio, rispettivamente, la spesa di lire diciottomilioni per spese e contributi concernenti l'assistenza e il ricovero di minori e di malati poveri in Istituti e in luoghi di cura e la spesa di lire quindicimilioni cinquecentomila per assistenza climatica all'infanzia, spese da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 12.

E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1° luglio 1964 - 31 dicembre 1964, sul capitolo 138 della parte spesa del bilancio, la spesa di lire un milione per le finalità previste dalla legge regionale 17 novembre 1960, n. 9, concernente norme sull'assistenza alle guide e portatori alpini e loro orfani.

Art. 13.

E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1° luglio 1964 - 31 dicembre 1964, sul capitolo 139 della parte spesa del bilancio, la spesa di lire ventimilioni per le finalità previste dalle leggi regionali 10 gennaio 1961, n. 2 e 9 maggio 1963, n. 11, recanti provvidenze per l'incremento del patrimonio alpinistico (rifugi ed altre opere alpine) e per l'attrezzatura ed il funzionamento dei servizi del Corpo di soccorso alpino, spesa da approvare e liquidare secondo le modalità ed i criteri previsti dalle precitate leggi regionali.

Art. 14.

E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1° luglio 1964 - 31 dicembre 1964, sul capitolo 168 della parte spesa del bilancio, la spesa di lire quarantamilioni per la concessione di contributi e sussidi per la costruzione, la sistemazione e la riparazione di canali di irrigazione e di opere e di impianti irrigui, secondo le norme e modalità stabilite con i provvedimenti consiliari n. 45 in data 7 aprile 1955 e n. 114 in data 15 giugno 1963, spesa da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 15.

E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1° luglio 1964 - 31 dicembre 1964, sul capitolo 174 della parte spesa del bilancio, la spesa di lire ventimilioni per le finalità previste dai provvedimenti consiliari n. 50 in data 7 aprile 1955 e n. 167 in data 18 dicembre 1959, e successivi provvedimenti integrativi, concernenti provvidenze intese a favorire lo sviluppo dell'attrezzatura agricola locale, spesa da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 16.

E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1° luglio 1964 - 31 dicembre 1964, sul capitolo 175 della parte spesa del bilancio, la spesa di lire centodieci milioni per sussidi ad opere di miglioramento fondiario e per le finalità previste dai provvedimenti consiliari n. 47 in data 7 aprile 1955, n. 37 in data 21 marzo 1959 e n. 115 in data 15 giugno 1963, concernenti provvedimenti intesi a favorire il miglioramento dell'edilizia rurale, spesa da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 17.

E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1° luglio 1964 - 31 dicembre 1964, sui capitoli dal 179 al 200 compresi della parte spesa del bilancio, la complessiva spesa di lire centosessantacinquemilioni, ripartita come dai singoli stanziamenti dei capitoli di bilancio, per le finalità previste dai rispettivi richiamati articoli della legge statale 2 giugno 1961, n. 454, sull'attuazione del Piano quinquennale di sviluppo dell'agricoltura, spesa da approvare e da liquidare con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 18.

E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1° luglio 1964 - 31 dicembre 1964, sul capitolo 202 della parte spesa del bilancio, la spesa di lire trentamilioni per contributi e sussidi da concedere per le finalità previste dalle leggi vigenti e dai provvedimenti consiliari n. 72 in data 29 maggio 1957 e n. 155 in data 22 dicembre 1961, concernenti provvidenze a favore delle piccole e medie industrie e dell'artigianato.

Art. 19.

E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1° luglio 1964 - 31 dicembre 1964, sul capitolo 228 della parte spesa del bilancio, la spesa di lire tremilioni per la vaccinazione obbligatoria del bestiame ai fini profilattici e per il funzionamento del posto di controllo sanitario di Point-St. Martin, spesa da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 20.

E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1° luglio 1964 - 31 dicembre 1964, sul capitolo 239 della parte spesa del bilancio, la spesa di lire trentacinquemilioni per contributi e saldo di contributi da concedere per le finalità previste dai provvedimenti consiliari n. 119 in data 8 ottobre 1949, n. 156, in data 10 dicembre 1956, n. 42, in data 10 marzo 1958 e n. 66 in data 10 giugno 1960, concernenti provvidenze intese a favorire lo sviluppo e il miglioramento dell'industria e dell'attrezzatura turistica ed alberghiera, spesa da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 21.

E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1° luglio 1964 - 31 dicembre 1964, sul capitolo 240 della parte spesa del bilancio, la spesa di lire quindici milioni per spese e contributi per impianti, velivoli ed attrezzature del campo di aviazione di Aosta, spesa da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 22.

E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1° luglio 1964 - 31 dicembre 1964, sul capitolo 242 della parte spesa del bilancio, la spesa di lire ventisettemilioni per le finalità previste dai provvedimenti consiliari n. 150 in data 29 dicembre 1949 e n. 80 in data 27 maggio 1963, concernenti provvidenze per la tutela ed il miglioramento dell'edilizia locale e per la protezione del paesaggio, spesa da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 23.

E' approvato il seguente riepilogo da cui risulta il complesso delle entrate e delle spese del bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta per l'esercizio finanziario 1° luglio 1964 - 31 dicembre 1964, come da allegati *A*, *B* e *C* annessi alla presente legge:

RIEPILOGO

Entrate e spese effettive

Entrate	L.	4.703.560.000
Spese	»	4.546.504.800
Differenza	L.	157.055.200

Entrate e Spese per movimento di capitali, per partite di giro e contabilità speciali

Entrate	L.	1.507.525.000
Spese	»	1.664.580.200
Differenza per movimento di capitali, per partite di giro e contabilità speciali	L.	157.055.200

Riassunto generale

Entrate	L.	6.211.085.000
Spese	»	6.211.085.000

Art. 24.

La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 20 luglio 1964.

CAVERI

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1964, n. 14.

Assegnazione gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola media obbligatoria.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione in data* 31 *luglio* 1964)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvata l'assegnazione gratuita, a decorrere dall'anno scolastico 1964-1965, dei libri di testo concernenti le materie di insegnamento, obbligatorio e facoltativo, agli alunni, residenti e con iscrizione anagrafica in un Comune della Regione, iscritti ad una scuola media statale, o legalmente riconosciuta, con sede nel territorio della Valle d'Aosta.

Art. 2.

La scelta dei libri di testo scolastici da assegnare gratuitamente agli alunni di cui all'articolo precedente sarà fatta dal Collegio dei professori di ciascuna scuola media.

Art. 3.

Le disposizioni e modalità per l'acquisto e l'assegnazione gratuita dei libri scolastici agli alunni di cui all'art. 1, saranno approvate con deliberazioni della Giunta regionale, sentito il parere della Commissione consiliare permanente per la pubblica istruzione.

Art. 4.

Al finanziamento delle spese derivanti dall'applicazione della presente legge previste in annue lire cinquantacinquemilioni, si provvederà:

a) per l'esercizio finanziario 1° luglio 1964-31 dicembre 1964: con aumento da lire sette milioni a lire sessantadue milioni dello stanziamento del capitolo 91 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario stesso, capitolo la cui denominazione viene modificata come segue: « Spese, contributi e sussidi ai Patronati scolastici e a Istituzioni scolastiche; spese per assistenza scolastica e premi per concorsi fra studenti; spese per assegnazione gratuita di libri di testo scolastici agli alunni della scuola media », mediante prelevamento della somma di lire cinquantacinque milioni dal capitolo 47 del bilancio stesso (« Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento »);

b) per gli esercizi finanziari 1° gennaio 1965-31 dicembre 1965 e seguenti: con imputazione agli istituendi capitoli di spesa dei bilanci di previsione corrispondenti al citato capitolo 91 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1964-31 dicembre 1964.

Art. 5.

Le spese per l'applicazione della presente legge saranno approvate, finanziate e liquidate con deliberazioni della Giunta regionale, con imputazione al precitato capitolo 91 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1964-31 dicembre 1964 e al capitolo di spesa dei bilanci di previsione per i successivi esercizi finanziari corrispondente al precitato capitolo 91 del bilancio per l'esercizio finanziario 1° luglio 1964-31 dicembre 1964.

Art. 6.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 20 luglio 1964

CAVERI

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1964, n. 15.

Integrazione della 13ª mensilità per l'anno 1963 al personale dipendente dalla Amministrazione regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione in data* 31 *agosto* 1964)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvata l'integrazione della 13ª mensilità per l'anno 1963, nella misura di cui al successivo art. 2, a favore del personale regionale che abbia fruito della 13ª mensilità per l'anno 1963.

Art. 2.

L'integrazione della 13ª mensilità per l'anno 1963, di cui al precedente articolo, è attribuita in misura di una mensilità lorda dell'assegno temporaneo spettante al personale regionale a' sensi della legge regionale 9 maggio 1963, n. 10, è soggetta alle stesse norme che disciplinano la 13ª mensilità per l'anno 1963, è subordinata alla effettiva spettanza della 13ª mensilità per l'anno 1963 ed è determinata in base alle norme e ai ratei mensili per la 13ª mensilità dell'anno 1963, avendo riguardo alla qualifica, al grado e alla situazione di servizio considerati per la 13ª mensilità per l'anno 1963.

Art. 3.

La spesa per la concessione della integrazione della 13ª mensilità per l'anno 1963, di cui alla presente legge, prevista in complessive L. 10.500.000, sarà imputata al capitolo 149 del bilancio di previsione della Regione, per il corrente esercizio finanziario 1° luglio-31 dicembre 1964, che presenta la necessaria disponibilità di fondi (« Spese per il personale - Spese per conguaglio stipendi, indennità, assegni, compensi, ecc. »).

Art. 4.

Per quanto non previsto dalla presente legge, per la liquidazione della integrazione della 13ª mensilità per l'anno 1963 al personale regionale si applicano le norme e le disposizioni emanate dallo Stato per l'integrazione della 13ª mensilità per l'anno 1963 a favore del personale statale.

Alla liquidazione della integrazione della 13ª mensilità per l'anno 1963 al personale regionale si provvederà con deliberazioni della Giunta regionale, con imputazione di spese al sopracitato capitolo 149 del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio finanziario.

Art. 5.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 27 agosto 1964

CAVERI

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1964, n. **16.**

Sottoscrizione di nuovo capitale azionario della Società p. A. « S.A.G.I.T. », con sede in Gressoney-St.Jean, per il finanziamento delle spese di ammodernamento degli impianti di risalita.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione in data* 31 *agosto* 1964)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la sottoscrizione, da parte della Regione autonoma della Valle d'Aosta, di nuovo capitale azionario della Società p.A. S.A.G.I.T. (Società per Azioni Gressoney per l'Incremento Turistico), con sede in Gressoney-St.Jean, per l'ammontare di spesa di lire ventisette milioni seicento mila, per il finanziamento delle spese di ammodernamento degli impianti di risalita, ai fini dell'attrezzatura e della valorizzazione della zona turistica di Gressoney-St.-Jean.

Art. 2.

Al finanziamento della spesa di lire ventisette milioni seicento mila a carico del bilancio regionale per la sottoscrizione del nuovo capitale azionario di cui al precedente articolo si provvederà con imputazione al capitolo 247 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1964 - 31 dicembre 1964 (« Spese per la sottoscrizione di titoli azionari di Società di funivie e seggiovie locali »), avente lo stanziamento disponibile di lire trenta milioni.

Art. 3.

Alla sottoscrizione del capitale azionario di cui al precedente art. 1 ed all'approvazione e liquidazione della spesa relativa si provvederà con deliberazioni della Giunta regionale, ai sensi dello statuto della Società p.A. S.A.G.I.T., della quale la Regione autonoma della Valle d'Aosta è azionista, e in conformità delle deliberazioni dell'assemblea degli azionisti e del Consiglio di amministrazione della Società stessa.

Art. 4.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 27 agosto 1964

CAVERI

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1964, n. **17.**

Proroga della garanzia fideiussoria della Regione per l'anno 1964 presso l'Istituto bancario San Paolo di Torino, per la concessione di un fido bancario a favore della Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione in data* 31 *agosto* 1964)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione della proroga della garanzia fideiussoria della Regione per il periodo di un anno, dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1964 presso l'Istituto bancario San Paolo di Torino nell'interesse ed a favore della Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta, con sede in Aosta, fino alla concorrenza massima di complessive lire duecento milioni, per la concessione alla predetta Cooperativa di un fido bancario, utilizzabile in via continuativa per apertura di credito in conto corrente e per sconto di cambiali dirette, per le operazioni finanziarie relative alle spese di gestione della Cooperativa stessa.

Art. 2.

La concessione della proroga della garanzia fideiussoria regionale, già prevista dalle leggi regionali 22 gennaio 1960, n. 1, 16 maggio 1961, n. 3, 30 gennaio 1962, n. 3 e 25 gennaio 1963, n. 1 e di cui al precedente articolo, è subordinata all'impegno, da parte della Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta, di sottoporre le proprie contabilità ed operazioni commerciali e di gestione a periodici controlli, in ogni più ampia forma, disposti dalla Giunta regionale, nonchè all'impegno di trasmettere alla Regione gli elenchi mensili nominativi delle operazioni effettuate a favore dei conferenti quantitativi di formaggio fontina.

La concessione della proroga della garanzia fideiussoria regionale è, altresì, subordinata all'impegno, da parte dell'Istituto bancario San Paolo di Torino, di trasmettere alla Regione gli estratti dei conti trimestrali bancari relativi alle operazioni finanziarie e contabili della Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta.

Art. 3.

Il Presidente della Giunta regionale e, in caso di assenza o impedimento, l'Assessore regionale alle Finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della proroga della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso l'Istituto bancario San Paolo di Torino previamente concordate ed approvate con deliberazione della Giunta regionale.

Il Presidente della Giunta regionale è, altresì, autorizzato a revocare, in ogni tempo, la garanzia fideiussoria, su conforme parere della Giunta regionale.

Art. 4.

Al finanziamento delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della proroga della garanzia fideiussoria di cui agli articoli precedenti ed ai conseguenti ricuperi di spese a debito ed a carico della Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta, si provvederà mediante introito di somme e imputazione di spese ai seguenti capitoli nella categoria dei movimenti di capitoli della parte entrate e della parte spese del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio finanziario 1° luglio 1964 - 31 dicembre 1964 ed ai corrispondenti capitoli da reiscriversi nel bilancio di previsione del prossimo esercizio finanziario 1° gennaio 1965 - 31 dicembre 1965:

capitolo 66 della parte entrate: « Entrate per riscossione di crediti verso la Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta, in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale per finanziamenti bancari »;

capitolo 255 della parte spese: « Spese per eventuali pagamenti di somme all'Istituto bancario San Paolo di Torino, in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale per finanziamento bancario a favore della Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta ».

Art. 5.

La Giunta regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, all'approvazione, al finanziamento ed alla liquidazione delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria regionale di cui ai precedenti articoli, con imputazione delle spese stesse al sopramenzionato capitolo 255 della parte spese del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario 1° luglio 1964 - 31 dicembre 1964 ed al corrispondente capitolo di spesa del bilancio di previsione per il prossimo esercizio finanziario 1° gennaio 1965 - 31 dicembre 1965.

Art. 6.

La Giunta regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni agli atti necessari per il recupero, dalla Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta, delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione in relazione agli eventuali pagamenti di somme per le spese di cui al precedente art. 5, con introito al soprammenzionato capitolo 66 della parte entrate del bilancio preventivo per il corrente esercizio finanziario 1° luglio 1964 - 31 dicembre 1964 ed al corrispondente istituendo capitolo di entrata del bilancio per il prossimo esercizio finanziario 1° gennaio 1965 - 31 dicembre 1965.

Art. 7.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 27 agosto 1964

CAVERI

LOI RÉGIONALE 27 août 1964, n. 18.

Institution de bourses d'étude à attribuer à des instituteurs pour ameliorer, à l'étranger, leur connaissance de la langue française.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione in data* 31 *agosto* 1964)

Le Conseil régional a approuvé;

LE PRESIDENT DE LA JUNTE REGIONALE

PROMULGUE

la loi suivante:

Art. 1.

Quatre bourses d'étude annuelles, de 600.000 lires chacune, sont instituées par la Région afin de permettre aux instituteurs, bénéficiaires, de fréquenter la dernière année d'étude dans des Ecoles normales françaises pour ameliorer et perfectionner leur connaissance de la langue française.

Art. 2.

Les quatre bourses sont mises au concours chaque année scolaire parmi les instituteurs de la Vallée d'Aoste, titulaires ou non titulaires, se trouvant dans les conditions suivantes;

a) être né en Vallée d'Aoste, ou y demeurer depuis au moins cinq ans;

b) ne pas avoir plus de 30 ans à la date du 1er janvier de l'année où le concours est ouvert;

c) avoir obtenu le diplôme d'instituteur à l'Ecole normale d'Aoste, avec une moyenne générale d'au moins 7/10 (d'après la loi n. 88, du 7 février 1958, la note d'éducation physique est valable pour le calcul de cette moyenne) et une note de français qui ne soit pas inférieure à 7/10; ou bien avoir été reçu à l'examen du concours d'instituteurs en obtenant au moins les notes minima suivantes:

examen de pédagogie: 35/50;

examen de langue française: 7/10.

Art. 3.

La demande d'inscription au concours, rédigée par le candidat, devra être adressée à l'Assesseur régional à l'instruction publique avant le 30 mai de l'année d'ouverture du concours.

Le candidat devra indiquer son état civil et il devra joindre à sa demande, sous peine d'exclusion du concours, les documents ci-après:

1°) certificat de naissance;

2°) certificat de résidence;

3°) certificat des notes portées sur le diplôme d'instituteur;

4°) certificat des notes obtenues au concours d'Etat pour instituteurs (ou bien tous les deux certificats s'il a passé les deux concours en obtenant les notes minima dont à l'article 2).

Art. 4.

Au classement des concurrents, d'après leur mérite, pourvoira une Commission comprenant:

1°) l'Assesseur à l'instruction publique, président;

2°) le Surintendant des écoles, membre effectif;

3°) trois Conseillers régionaux, membres effectifs;

4°) le directeur de l'école normale d'instituteurs, membre effectif;

5°) un fonctionnaire du Département de l'instruction publique en qualité de secrétaire, membre adjoint.

Les Conseillers régionaux seront choisis et nommés par le Conseil régional.

Art. 5.

Les bourses d'étude sont attribuées aux vainqueurs avec délibérations de la Junte régionale, sur proposition de l'Assesseur à l'instruction publique.

Art. 6.

A mérite égal, auront la priorité les candidats les plus jeunes.

Au cas où un candidat vainqueur renoncerait à la bourse, celle-ci sera attribuée au candidat venant tout de suite après dans le classement établi par la Commission.

Art. 7.

Si une ou plusieurs bourses ne peuvent être attribuées, faute de concurrents, ou bien parce que les concurrents ne possèdent pas les qualités requises, les sommes correspondantes seront attribuées, par la suite, comme bourses d'étude annuelles extraordinaires.

Art. 8.

La Junte régionale réglera les bourses moyennant le payement des sommes demandées par le écoles normales pour la fréquentation des cours.

Art. 9.

Au financement des dépenses dérivant de l'application de la présente loi, prévues en deux millions quatre cent mille lires par an, on pourvoira:

a) pour l'exercice 1er juillet 1964 - 31 décembre 1964: par l'institution du nouveau chapitre ci-après 93-*bis* dans l'état de prévision de la seconde Partie - Dépense du budget, ayant l'allocation de 2.400.000 lires: « Dépenses pour Bourses d'étude à attribuer à des instituteurs pour améliorer, à l'étranger, leur connaissance de la langue française » (loi régionale 27 août 1964 n. 18), moyennant la déduction de la correspondante somme de 2.400.000 lires du chapitre 47 du budget même (« Fond spécial pour des dépenses dérivant des dispositions législatives régionales en cours de perfectionnement »);

b) pour les exercices 1er janvier 1965 - 31 décembre 1965 et suivants: par imputation aux chapitres de dépense qui seront institués sur les budgets correspondants au chapitre 93 bis du budget pour l'exercice 1er juillet 1964 - 31 décembre 1964.

Art. 10.

Les dépenses pour l'application de la présente loi seront approuvées, financées et liquidées par délibération de la Junte régionale en les imputant au précité chapitre 93 bis du budget de la Région pour l'exercice 1er juillet 1964 - 31 décembre 1964 et au chapitre de dépense des budgets pour les exercices suivants correspondant au précité chapitre 93 bis du budget pour l'exercice 1er juillet 1964 - 31 décembre 1964.

Art. 11.

L'Assesseur régional à l'Instruction publique, après avoir entendu la Commission dont au précédent article 4, proposera chaque année à la Junte régionale de désigner à l'Ambassade de France à Rome, par le moyen du Ministère des affaires etrangères, des noms d'Instituteurs de la Vallée d'Aoste pour l'allocation des bourses d'étude annuelles, — analogues aux bourses d'étude prévues par la présente loi — mises à disposition des Instituteurs de la Vallée d'Aoste par ladite Ambassade.

Art. 12.

La présente loi entrera en vigueur le quinzième jour qui suivra celui de sa publication dans le *Bulletin Officiel* de la Région.

La présente loi sera insérée dans le Reueil officiel des lois et réglements de la Région autonome de la Vallée d'Aoste et sera publiée dans le *Bulletin Officiel* de la Région.

On donnera avis de la promulgation de la présente loi dans le *Journal Officiel* de la République Italienne.

Il est obligatoire pour qui de droit de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région.

Aoste, le 27 août 1964

CAVERI

LEGGE REGIONALE 29 agosto 1964, n. 19.

Composizione del Consiglio di sanità della Regione autonoma Valle d'Aosta.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione in data* 31 *agosto* 1964)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Consiglio di sanità della Regione autonoma Valle d'Aosta, istituito con l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532 è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta stessa, ed è composto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei seguenti membri:

il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, il quale funge da presidente del Consiglio di sanità;

il presidente del Tribunale civile e penale di Aosta o un suo delegato;

il medico regionale;

il veterinario regionale;

il presidente del comitato amministrativo del Consorzio antitubercolare della Valle d'Aosta;

l'ingegnere capo dirigente dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici;

il sovrintendente regionale alle antichità, monumenti e belle arti;

il dirigente del Servizio controllo comuni presso l'Amministrazione regionale;

un esperto in scienze agrarie, designato dall'Assessore regionale all'agricoltura e foreste;

il capo dell'Ispettorato del lavoro di Aosta;

l'ufficiale sanitario del comune di Aosta;

l'ufficiale medico militare in attività di servizio, più elevato in grado, residente in Aosta;

un medico condotto, designato dalla locale Associazione dei medici condotti;

un rappresentante per ciascuno degli Ordini e Collegi sanitari designato dal rispettivo Consiglio di ordine o Collegio sanitario;

i direttori dei reparti medico-micrografico e chimico del Laboratorio regionale di igiene e profilassi;

un primario medico e un primario chirurgo ospedaliero, residente in Aosta;

un direttore sanitario di un ospedale di Aosta;

tre dottori in medicina e chirurgia, di cui uno particolarmente competente in pediatria;

due ingegneri esperti in ingegneria sanitaria, in urbanistica e in edilizia ospedaliera;

un rappresentante della locale sede dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

un rappresentante della locale sede dell'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro;

un rappresentante della locale sede dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Art. 2.

Le funzioni di segretario del Consiglio di sanità sono disimpegnate da un funzionario amministrativo designato dall'Assessore regionale alla sanità.

Art. 3.

Il Consiglio di sanità della Valle d'Aosta dura in carica tre anni.

Art. 4.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 29 agosto 1964

CAVERI

LEGGE REGIONALE 29 agosto 1964, n. 20.

Adeguamento delle indennità, medaglie di presenza e rimborsi di spese spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione in data* 31 *agosto* 1964)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai consiglieri regionali della Valle d'Aosta è attribuita la indennità di lire 40.000 mensili lorde.

Art. 2.

Ai membri della Giunta regionale e della Presidenza del Consiglio regionale è attribuita, in aggiunta all'indennità di cui al precedente articolo, l'indennità di carica stabilita nelle seguenti misure mensili lorde:

a) Lire 200.000 al presidente della Giunta;

b) Lire 150.000 al presidente del Consiglio;

c) Lire 150.000 agli assessori regionali;

d) Lire 25.000 ai consiglieri segretari del Consiglio.

Art. 3.

In aggiunta alle indennità di cui ai precedenti articoli 1 e 2, ai consiglieri regionali della Valle d'Aosta sono corrisposte, a seconda della carica rivestita, le seguenti somme fisse mensili a titolo di rimborso spese di posta, stampa, pubblicazioni, assicurazioni e previdenza:

a) Lire 200.000 al presidente della Giunta;

b) Lire 150.000 al presidente del Consiglio;

c) Lire 150.000 agli assessori regionali;

d) Lire 50.000 ai vice presidenti e segretari del Consiglio e ai consiglieri regionali.

La somma fissa mensile di L. 150.000 prevista per rimborso di spese dalla lettera *c*) del presente articolo è corrisposta anche agli assessori non membri del Consiglio regionale.

Art. 4.

Ai consiglieri regionali sono corrisposte le seguenti medaglie di presenza:

L. 11.226 (pari a nette lire 10.000) per la partecipazione alle sedute giornaliere di Consiglio;

L. 5.613 (pari a nette lire 5.000) per la partecipazione alle sedute di Commissioni consiliari e varie di studio di durata non inferiore a mezza giornata, nonchè alle sedute per riunioni dei capi-gruppo consiliari indette dal presidente del Consiglio.

Art. 5.

Ai membri della Giunta regionale che si recano fuori sede e fuori del territorio della Regione per ragioni del loro ufficio sono rimborsate le spese di viaggio in prima classe sulle ferrovie e sugli automezzi in servizio di linea, nonchè le spese sostenute per l'uso di vagone letto e di linee aeree.

Per ogni 24 ore di assenza dalla sede, compreso il tempo trascorso in viaggio, nonchè per l'eccedente periodo non inferiore a sette ore, trascurandosi le minori frazioni di tempo, è inoltre corrisposta una indennità nelle misure lorde appresso indicate:

L. 10.000 per viaggio nel territorio della Repubblica Italiana;

L. 15.000 per viaggi all'estero.

Per i viaggi che comportano un'assenza dalla sede di durata inferiore alle 24 ore e senza pernottamento fuori sede, la indennità di cui al precedente comma è ridotta a metà. Nessuna indennità è dovuta per viaggi che comportano una assenza dalla sede inferiore a 4 ore.

Per i viaggi compiuti nell'ambito del territorio della Regione sono rimborsate le sole spese di viaggio, di vitto e pernottamento.

Per i viaggi compiuti con proprio automezzo nell'espletamento del loro mandato, ai membri della Giunta è corrisposta una indennità chilometrica di nette lire 30.

Art. 6.

Il trattamento di missione di cui al precedente articolo 5 spetta anche ai consiglieri regionali che si recano fuori dalla ordinaria residenza per incarico della Presidenza del Consiglio regionale o della presidenza della Giunta regionale.

Art. 7.

Ai consiglieri regionali non residenti in Aosta spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute con pubblici mezzi di linea per partecipare alle sedute del Consiglio regionale o di Commissioni consiliari di studio.

Per i viaggi compiuti con proprio automezzo spetta ai consiglieri regionali l'indennità chilometrica di nette lire 30.

Art. 8.

Le indennità, le medaglie di presenza e i rimborsi di spese previsti dalla presente legge si applicano a decorrere dal 1° agosto 1964.

La legge regionale 25 marzo 1957, n. 1, e le deliberazioni del Consiglio regionale n. 123 in data 14 ottobre 1949, n. 101, in data 4 agosto 1950, n. 154, in data 20 dicembre 1950, n. 74, in data 30 luglio 1952 e n. 28, in data 14 febbraio 1957 sono revocate dal 1° agosto 1964.

Art. 9.

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, previste in complessive annue lire 77.000.000, saranno imputate ai seguenti capitoli di spesa del bilancio preventivo della Regione per il secondo semestre 1964 ed ai corrispondenti istituendi capitoli di spesa dei bilanci preventivi della Regione per i successivi esercizi finanziari:

per L. 16.700.000 al capitolo 1: « Competenze dovute a qualsiasi titolo ai componenti del Consiglio e ai componenti di Commissioni consiliari: indennità, medaglie di presenza e rimborsi »;

per L. 19.000.000 al capitolo 3: « Indennità, assegni, medaglie di presenza, premi assicurativi e spese di viaggio per il Presidente della Giunta regionale e per gli assessori ».

Per il finanziamento della maggiore spesa derivante a carico del bilancio preventivo della Regione dall'applicazione della presente legge per il secondo semestre 1964, prevista in lire 8.700.000, sono approvate le seguenti variazioni allo stato di previsione della parte spesa del bilancio:

a) *Variazione in diminuzione*

Lo stanziamento del capitolo 11 (« Stipendi, salari, indennità fisse, assegni e trattamento di quiescenza e di licenziamento al personale dell'Amministrazione regionale ») è ridotto di lire 8.700.000.

b) *Variazioni in aumento*

Lo stanziamento del capitolo 1 (« Competenze dovute a qualsiasi titolo ai componenti del Consiglio e ai componenti di Commissioni consiliari: indennità, medaglie di presenza e rimborsi ») è aumentato di lire 4.700.000.

Lo stanziamento del capitolo 3 (« Indennità, assegni, medaglie di presenza, premi assicurativi e spese di viaggio per il Presidente della Giunta regionale e per gli assessori ») è aumentato di lire 4.000.000.

Art. 10.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 29 agosto 1964

CAVERI

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1964, n. **21**.

Approvazione e finanziamento di spesa per rilievi aerofotogrammetrici del territorio della Valle d'Aosta e relativa cartografia a curve di livello in scala 1:5000.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione in data* 26 *novembre* 1964)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'approvazione, all'impegno e alla liquidazione della spesa di lire ventiquattromilionicinquecentomila per la esecuzione di rilievi aerofotogrammetrici del territorio della Valle d'Aosta e della relativa cartografia a curve di livello in scala 1:5000.

Art. 2.

Al finanziamento della spesa di lire ventiquattromilionicinquecentomila, di cui al precedente articolo 1, si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della parte entrata e allo stato di previsione della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio finanziario 1° luglio 1964 - 31 dicembre 1964:

A) variazione allo stato di previsione della parte entrata: lo stanziamento del capitolo 23 (« Provento di quote fisse di ripartizione fra lo Stato e la Regione, delle entrate erariali previste dall'articolo 2 della legge 29 novembre 1955, n. 1179, sull'ordinamento finanziario della Regione ») e aumentato della somma di lire sette milioni;

B) variazioni allo stato di previsione della parte spesa:

a) *in diminuzione*:

lo stanziamento del capitolo 241 « Spese e contributi per l'esecuzione di lavori straordinari per l'archeologia locale e per restauro e manutenzione straordinaria di castelli medioevali, musei e chiese; spese per il risanamento di quartieri popolari in relazione alla valorizzazione del patrimonio archeologico » è ridotto della somma di lire 18.000.000;

b) *in aumento*:

lo stanziamento del capitolo 141 è aumentato della somma di lire venticinque milioni e la denominazione del capitolo stesso viene modificata come segue: « spese, contributi e sussidi per elaborazione dei piani regolatori regionale e comunali, urbanistici e paesaggistici, per la tutela del paesaggio e rilievi aerofotogrammetici e relativi cartografia ».

Art. 3.

Le spese per l'esecuzione dei rilievi aerofotogrammetrici e per la relativa cartografia, di cui al precedente art. 1, saranno approvate, finanziate e liquidate con deliberazioni della Giunta regionale e saranno imputate al capitolo 141 della parte spesa del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario 1° luglio 1964-31 dicembre 1964.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 15 novembre 1964

CAVERI

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1964, n. 22.

Corresponsione di un sussidio giornaliero assistenziale a favore dei tubercolotici ricoverati a cura del Consorzio antitubercolare della Valle d'Aosta e che non fruiscono di altre provvidenze in regime assicurativo.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione in data* 26 *novembre* 1964)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Giunta regionale è autorizzata a concedere a decorrere dal 2° semestre 1964 a favore dei tubercolotici poveri ricoverati a carico del Consorzio antitubercolare della Valle d'Aosta, e che non fruiscono di altre provvidenze in regime assicurativo, un sussidio assistenziale nella misura giornaliera che sara fissata annualmente dalla Giunta regionale entro i limiti dell'apposito capitolo di spesa del bilancio di previsione della Regione.

Per il secondo semestre 1964 l'indennità giornaliera di cui al precedente comma è fissata nella misura di lire centocinquanta.

Art. 2.

Le spese erogate per la corresponsione del sussidio assistenziale di cui al precedente articolo, anticipate a cura del Consorzio antitubercolare della Valle d'Aosta, saranno rimborsate dalla Regione al predetto Consorzio, a semestralità posticipate, su presentazione da parte del Consorzio stesso delle distinte di pagamento quietanze dagli interessati.

Art. 3.

Le spese derivanti a carico del bilancio della Regione dall'applicazione della presente legge, previste per il corrente esercizio finanziario semestrale in lire 2.000.000, saranno finanziate, con imputazione al capitolo 230 del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario stesso che presenta la necessaria disponibilità di fondi (« Contributi straordinari al Consorzio antitubercolare per ricovero e assistenza ai tubercolotici poveri »).

Le spese derivanti a carico del bilancio della Regione dall'applicazione della presente legge a decorrere dal 1° gennaio 1965, previste in annue lire 4.000.000, saranno finanziate con imputazione agli istituenti capitoli di spesa corrispondenti al soprariportato capitolo 230 di spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio-31 dicembre 1964.

Art. 4.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 15 novembre 1964

CAVERI

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1964, n. 23.

Concessione di un contributo al comune di Aosta a titolo di concorso regionale nelle spese di ammortamento per l'anno 1964, di mutui passivi assunti dal Comune stesso per il finanziamento di lavori di pubblica utilità.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione in data* 26 *novembre* 1964)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvata la concessione, a carico del bilancio della Regione, di un contributo di lire centoventiseimilionicinquecentomila a favore del comune di Aosta, a titolo di concorso finanziario della Regione nelle spese di ammortamento, per l'anno 1964, di mutui passivi assunti dal Comune stesso per il finanziamento di lavori di pubblica utilità.

Art. 2.

Al finanziamento della spesa di lire centoventiseimilionicinquecentomila, di cui al precedente art. 1, si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della parte entrata e allo stato di previsione della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio finanziario 1° luglio 1964-31 dicembre 1964:

A) variazione allo stato di previsione della parte entrata: lo stanziamento del capitolo 23 (« Provento quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, delle entrate erariali previste dall'art. 2 della legge 29 novembre 1955, n. 1179, sull'ordinamento finanziario della Regione ») è aumentato della somma di lire 126.500.000;

B) variazione allo stato di previsione della parte spesa: istituzione del seguente nuovo capitolo di spesa 157-*bis*, con lo stanziamento di lire 126.500.000: « Contributo al comune di Aosta per concorso nelle spese di ammortamento, per l'anno 1964, di mutui passivi assunti dal Comune per il finanziamento di lavori di pubblica utilità.

Art. 3.

Il versamento del contributo di cui ai precedenti articoli sarà effettuato alla Tesoreria del comune di Aosta in uno o più ratei, entro il 31 dicembre 1964, in esecuzione di appositi provvedimenti deliberativi di liquidazione del contributo stesso, da adottarsi dalla Giunta regionale.

Art. 4.

La spesa per la liquidazione del contributo di cui ai precedenti articoli sarà imputata al nuovo capitolo 157-*bis* del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio finanziario 1° luglio 1964-31 dicembre 1964.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Aosta, addì 15 novembre 1964

CAVERI

(1107)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

(4151079) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.